



STATUTO SOCIALE

(Assemblea degli Azionisti del 16 dicembre 2024)





Sandra de Franchis
NOTAIO

Allegato "D" alla Raccolta n. 11585

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata: Almaxwave S.p.A.

La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Roma all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia, sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi nonché, a norma dell'articolo 2365, secondo comma del Codice Civile, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale. La sede sociale può essere trasferita all'estero con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto:

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente, la progettazione, lo sviluppo, la commercializzazione, il noleggio, anche a mezzo di concessione a titolo oneroso del diritto all'uso, di innovativi sistemi

	software inerenti l'Applicazione delle tecnologie e delle me-	
	todologie di Analisi del Linguaggio su diverse fonti multime-	
	diali, e, più in generale, di Intelligenza Artificiale	
	nell'ambito della Data Analytics & Information Governance,	
	della gestione della User Experience, dell'Automazione dei	
	processi aziendali e dell'Automazione dell'interazione uomo-	
	macchina, in diversi casi d'uso, per il mercato Privato e	
	Pubblico;	
	- l'erogazione di servizi innovativi per l'analisi, la pro-	
	gettazione, lo sviluppo e la re-ingegnerizzazione del patri-	
	monio informativo di terzi, in ambito Big Data, Open Data,	
	Data Integration, Data Virtualization, Data Analytics & Data	
	Governance e Decision Support System, con particolare riferi-	
	mento alle tecnologie emergenti nel campo dell'intelligenza	
	artificiale, applicate a "casi d'uso" di interesse industria-	
	le e/o di utilità pubblica e sociale;	
	- l'analisi, la progettazione, lo sviluppo, la produzione,	
	l'integrazione e la commercializzazione, sotto qualsiasi for-	
	ma, in proprio o avvalendosi dell'ausilio di terzi o mediante	
	acquisizione da terzi di prodotti, tecnologie e servizi di	
	sistemi hardware, programmi, sistemi integrati per il con-	
	trollo, l'elaborazione e la gestione elettronica dei dati,	
	sistemi di telecomunicazione, sistemi informativi, soluzioni	
	e applicazioni software, ivi incluse le collegate attività di	
	installazione, gestione ed elaborazione per conto terzi (ou-	

	tsourcing);	
	- l'analisi, la progettazione, la produzione e la commercia-	
	lizzazione di apparecchiature e sistemi di telecomunicazione,	
	telematica e trasmissione delle informazioni, affini e rela-	
	tivi accessori;	
	- la gestione di centri servizi dedicati al trattamento delle	
	informazioni di utenza tramite le reti di telecomunicazioni	
	(fisse e mobili) e televisive (pubbliche e private) in tutte	
	le loro tecnologie;	
	- l'attività di consulenza IT per lo sviluppo di strategie	
	informatiche, architetture tecnologiche e modelli di "gover-	
	nance" idonei a supportare il "core business" della cliente-	
	la, ivi incluse le attività di commercio e approvvigionamento	
	telematico, di connessione e/o interconnessione alle diverse	
	reti, di integrazione dei sistemi e delle applicazioni azien-	
	dali, di realizzazione e sviluppo di applicazioni ad hoc, an-	
	che via web (come ad esempio portali, motori di ricerca, as-	
	sistenti conversazionali, o altri sistemi abilitanti) con re-	
	lativi hardware e software, e lo svolgimento di attività pub-	
	blicitarie, informatiche, telematiche, multimediali, di ri-	
	cerca, formazione che si presentino comunque attinenti a	
	quanto sopra indicato;	
	- i servizi di consulenza, assistenza e manutenzione nonché	
	la formazione del personale relativamente alle attività sopra	
	elencate.	

	La Società potrà svolgere, inoltre, le seguenti attività che	
	si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	- industrializzazione e commercializzazione di tecnologie in-	
	novative derivanti dall'attività di ricerca condotta da isti-	
	tuti, organismi ed enti, in accordo e in sinergia con essi;	
	- partecipazione a iniziative, programmi e progetti, naziona-	
	li e internazionali, di incentivazione della ricerca indu-	
	striale e, più in generale, orientati all'innovazione tecno-	
	logica;	
	- erogazione di corsi di formazione su strumenti e tecnologie	
	innovative;	
	La Società potrà avvalersi di provvidenze e agevolazioni e di	
	qualsiasi altro sussidio previsto dalle normative nazionali	
	e/o comunitarie.	
	La Società potrà, altresì, compiere, in via non prevalente ma	
	strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le	
	operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e	
	finanziarie nonché prestare avalli, fideiussioni e altre ga-	
	ranzie, anche reali, per debiti propri e di terzi, e assumere	
	interessenze e partecipazioni, anche azionarie, ivi incluse	
	la partecipazione a patrimoni destinati e l'investimento in	
	finanziamenti destinati, in altre società, enti e imprese	
	aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare ri-	
	spetto al proprio e/o a quello delle società partecipate.	
	Sono, comunque, tassativamente escluse dall'oggetto sociale:	

	- l'attività bancaria e l'attività finanziaria esercitata nei	
	confronti del pubblico, così come disposto dal Decreto Legi-	
	slativo 1° settembre 1993, n. 385 e dalle vigenti disposizio-	
	ni di attuazione in materia di esercizio del credito e di	
	raccolta del risparmio;	
	- l'attività professionale riservata, nonché ogni attività	
	per la quale sia necessario il rilascio di preventiva apposi-	
	ta autorizzazione e, segnatamente, l'esercizio dell'attività	
	di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (Testo	
	Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finan-	
	ziaria).	
	Articolo 4 - Durata	
	La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2060,	
	e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deli-	
	bera dell'Assemblea degli Azionisti.	
	Articolo 5 - Domicilio	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per	
	i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai li-	
	bri sociali, salvo diversa elezione di domicilio comunicata	
	per iscritto all'organo amministrativo.	
	Articolo 6 - Capitale sociale	
	Il capitale sociale ammonta ad Euro 299.825,44 (duecentono-	
	vantanovemilaottocentoventicinque virgola quarantaquattro) ed	
	è suddiviso in 29.982.544 (ventinovemilioninovecentottanta-	
	duemilacinquecentoquarantaquattro) Azioni senza indicazione	

	del valore nominale.	
	Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con	
	l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, me-	
	diante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà	
	i privilegi e diritti spettanti a tali Azioni nei limiti con-	
	sentiti dalla legge. La Società può emettere azioni, anche di	
	speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi	
	dell'articolo 2349 del Codice Civile. Il capitale può inoltre	
	essere aumentato mediante conferimenti in natura o il confe-	
	rimento di crediti, osservando le disposizioni di legge.	
	L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordi-	
	naria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà	
	ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare in	
	una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato	
	e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della	
	deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione.	
	La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo ammi-	
	nistrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da	
	verbale redatto da un Notaio. Ai sensi dell'art. 2441, quarto	
	comma, del Codice Civile, in sede di aumento di capitale è	
	possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10%	
	(dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condi-	
	zione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di	
	mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita rela-	
	zione dalla società incaricata della revisione legale.	

	Articolo 7 - Azioni e categorie di azioni	
	Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasfe-	
	ribili per atto tra vivi o successione mortis causa. Ciascuna	
	azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è rego-	
	lato dalla legge.	
	Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai	
	sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di ge-	
	stione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli ar-	
	ticoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n.	
	58 (il "TUF").	
	Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé	
	sola adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese	
	dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e	
	dello statuto.	
	Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla nego-	
	ziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali	
	di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con parti-	
	colare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione de-	
	nominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Bor-	
	sa Italiana S.p.A. ("EGM").	
	Articolo 8 -Strumenti finanziari	
	La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea	
	straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere stru-	
	menti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di	
	diritti amministrativi, escluso il diritto di voto	

nell'Assemblea generale degli azionisti.

Articolo 9 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili, o "cum warrant" nel rispetto delle disposizioni di legge determinando le condizioni del relativo collocamento. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.
--

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di
emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo
2420-ter del Codice Civile.

Articolo 10 - Finanziamenti, conferimenti e patrimoni desti-
nati

La Società potrà acquisire dai Soci versamenti e finanziamen-
ti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rim-
borso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare
riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio
tra il pubblico. I conferimenti dei Soci possono avere ad og-
getto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le
deliberazioni dell'Assemblea.

La Società può altresì costituire uno o più patrimoni ciascu-
no dei quali destinato ad uno specifico affare ai sensi degli
articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile. La delibera-
zione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è as-
sunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta

	dei suoi componenti.	
	Articolo 11 - Recesso	
	Ciascun socio ha diritto di recedere nei casi e con gli ef-	
	fetti previsti dalla legge, fatto salvo quanto indicato di	
	seguito.	
	Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga	
	del termine di durata della Società o di introduzione o rimo-	
	zione di vincoli alla circolazione delle azioni.	
	Qualora le azioni siano negoziate su EGM, è altresì ricono-	
	sciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso	
	all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche	
	indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni,	
	salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della de-	
	libera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o	
	gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su un	
	mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di nego-	
	ziazione dell'Unione europea. Tale disposizione non sarà ap-	
	plicabile qualora le azioni della società diventino diffuse	
	fra il pubblico in misura rilevante ai sensi di quanto previ-	
	sto dagli articoli 2325-bis c.c. e 2437, co. 4, c.c..	
	Per tutte le ipotesi di recesso considerate dal presente ar-	
	ticolo 11 il valore di liquidazione delle azioni è determina-	
	to ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, c.c. fermo re-	
	stando che tale valore non potrà essere inferiore alla media	
	aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono	

	la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea	
	le cui deliberazioni legittimano il recesso.	
	I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valo-	
	re di liquidazione delle Azioni ai fini del recesso almeno 15	
	(quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea	
	chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previ-	
	sto il diritto di recesso.	
	Resta altresì inteso che in tutte le ipotesi di recesso tro-	
	veranno applicazione, nella massima misura prevista dalla	
	legge, le previsioni degli articoli 2437-bis e 2437-quater	
	c.c..	
	Articolo 12 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di	
	acquisto	
	A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società	
	sono ammesse alle negoziazioni su EGM, si rendono applicabili	
	per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposi-	
	zioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio	
	obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed	
	ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la di-	
	sciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richia-	
	mate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come	
	successivamente modificato ("Regolamento Emittenti EGM ").	
	Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il cor-	
	retto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle even-	
	tualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta)	

	sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349	
	c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Pa-	
	nel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa	
	Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, co-	
	sti del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provve-	
	dimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.	
	Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari	
	dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione	
	prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a),	
	3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-qua-	
	ter - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunica-	
	zione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione	
	di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla	
	disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventual-	
	mente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa,	
	nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni com-	
	porta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione	
	eccedente.	
	Articolo 13 - Articoli 108 e 111 TUF	
	A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società	
	sono ammesse alle negoziazioni sul EGM, si rendono applicabi-	
	li per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le	
	disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto	
	di acquisto relative alle società quotate di cui rispettiva-	
	mente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Con-	

		sob di attuazione.	
		In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971	
		del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte	
		salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tut-	
		ti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba	
		determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del di-	
		ritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e	
		non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob,	
		tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più ele-	
		vato corrisposto per l'acquisto di titoli della medesima ca-	
		tegoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del	
		soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del	
		diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto	
		con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato	
		degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o	
		del diritto di acquisto.	
		Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si	
		applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica	
		di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai po-	
		teri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia	
		di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal	
		TUF.	
		Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari	
		dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione	
		prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato	

	dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti	
	nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata com-	
	porta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione	
	eccedente.	
	Articolo 14 - Revoca dall'ammissione alle negoziazioni	
	Il presente Articolo 14 troverà applicazione a partire dal	
	momento in cui le Azioni della Società siano quotate su EGM.	
	Nel caso in cui la Società richieda a Borsa Italiana la revo-	
	ca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su EGM	
	Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando	
	anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separata-	
	mente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revo-	
	ca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.	
	Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti	
	EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della	
	Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale	
	quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della	
	Società suscettibile di comportare, anche indirettamente,	
	l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari	
	EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della	
	presente disposizione statutaria. Tale previsione non si ap-	
	plica in caso di revoca dalla negoziazione su EGM per	
	l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su	
	un mercato regolamentato dell'Unione Europea.	
	Articolo 15 - Obblighi di informazioni in relazione alle par-	

	tecipazioni rilevanti	
	A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società	
	siano ammesse alle negoziazioni trova applicazione la disci-	
	plina sulla trasparenza (la "Disciplina sulla Trasparenza")	
	come definita nel Regolamento Emittenti EGM con particolare	
	riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azio-	
	nisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).	
	Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con	
	diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o	
	vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie	
	fissate dal Regolamento Emittenti EGM è tenuto a comunicare	
	tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Socie-	
	tà, entro 4(quattro) giorni di negoziazione (o comunque entro	
	i diversi termini previsti dalla normativa applicabile) de-	
	correnti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione	
	che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del	
	Regolamento Emittenti EGM) secondo i termini e le modalità	
	previste dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica	
	verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web	
	della Società.	
	Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al pre-	
	sente articolo, il diritto di voto inerente le Azioni e gli	
	strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata	
	omessa è sospeso.	
	In caso d'inosservanza di tale divieto, la deliberazione	

	dell'Assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o,	
	comunque, il contributo determinante della partecipazione di	
	cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previ-	
	sioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non	
	può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini	
	della regolare costituzione della relativa Assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momen-	
	to agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nel-	
	la Società.	
	Articolo 16 - Convocazione e luogo dell'Assemblea	
	L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centot-	
	tanta giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione	
	del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società ai sensi dell'articolo 2364, comma 2 del Codice Civi-	
	le.	
	L'Assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui	
	ha sede la Società, a scelta dell'organo amministrativo, o in	
	altro luogo, purché in Italia o, anche esclusivamente, in mo-	
	dalità telematica, se così previsto nell'avviso di convoca-	
	zione.	
	L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla di-	
	sciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente median-	

	te avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché,	
	per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-	
	liana o in alternativa su un quotidiano a diffusione naziona-	
	le.	
	I Soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del	
	capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordi-	
	naria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pub-	
	blicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea,	
	l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella	
	domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integra-	
	tivo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quoti-	
	diano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (setti-	
	mo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convo-	
	cazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno	
	devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che	
	deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi	
	all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la pre-	
	sentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione	
	dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli	
	argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	
	I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti	
	depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convo-	
	cate e di ottenerne copia a proprie spese.	

	I Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del	
	giorno, anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute	
	prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante	
	l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria	
	alle domande aventi lo stesso contenuto.	
	Articolo 17 - Competenze dell'Assemblea ordinaria	
	L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riserva-	
	te dalla legge e dal presente statuto.	
	Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le	
	deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni com-	
	portanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della	
	società partecipata.	
	Quando le Azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni	
	su EGM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assem-	
	blea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5,	
	del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge,	
	nelle seguenti ipotesi:	
	acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri ce-	
	spiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi	
	dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM;	
	cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti	
	che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai	
	sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti EGM;	
	richiesta della revoca dalle negoziazioni su EGM delle	
	Azioni della Società, ai sensi dell'articolo 13 del presente	

		statuto.	
	Articolo 18 - Competenze dell'Assemblea straordinaria		
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello		
	statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei		
	liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita		
	dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.		
	Articolo 19 - Quorum assembleari		
	L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in		
	prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con		
	le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli		
	articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.		
	Articolo 20 - Intervento in Assemblea e rappresentanza		
	La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio		
	del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.		
	Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rap-		
	presentare in Assemblea, ai sensi di legge, mediante delega		
	rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vi-		
	gente.		
	La Società può avvalersi della facoltà di prevedere, indican-		
	dolo nell'avviso di convocazione, che l'intervento dei soci e		
	l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e		
	straordinarie avvenga anche esclusivamente tramite il rappre-		
	sentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135 -		
	undecies del TUF ("Rappresentante Designato"), ove consentito		
	dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare,		

	pro tempore vigente. Al Rappresentante Designato dalla Socie-	
	tà possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai	
	sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-	
	undecies, comma 4 del TUF.	
	Ove l'avviso di convocazione lo preveda, l'assemblea sia or-	
	dinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti di-	
	slocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-confe-	
	renza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati	
	il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità	
	di trattamento dei soci, e in particolare che (a) sia consen-	
	tito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio	
	ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legitti-	
	mazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adu-	
	nanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione; e (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno.	
	Articolo 21 - Presidente e Segretario dell'Assemblea. Delibe-	
	razioni assembleari e verbalizzazione	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, ove nomi-	
	nato o, in caso di assenza anche del Vice Presidente, la pre-	
	senza della riunione è assunta dal più anziano di età dei	

		consiglieri presenti.	
		L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario anche non Socio e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, anche non soci.	
		Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra	
		indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei Soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del Segretario.	
		Il funzionamento dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e del presente statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea.	
		Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno e deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
		Nei casi di legge - ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio che in tal caso ricoprirà il ruolo di Se-	

	gretario.	
	Articolo 22 - Assemblee speciali	
	Se esistono più categorie di Azioni o strumenti finanziari	
	muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di	
	partecipare all' Assemblea speciale di appartenenza.	
	Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione	
	L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di	
	Amministrazione, composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri	
	nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, che possono essere anche non soci, durano in ca-	
	rica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabi-	
	lito dall'Assemblea e possono essere rieletti.	
	Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di	
	ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità	
	previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF e quelli previ-	
	sti dalla normativa in materia di partecipazione alle gare	
	pubbliche d'appalto e almeno uno dei componenti del Consiglio	
	di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia com-	
	posto da un numero superiore a sette membri, deve possedere i	
	requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma	
	3, del TUF e dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa	
	Italiana S.p.A.	
	Almeno un amministratore indipendente dovrà essere scelto tra	
	i candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta	
	in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti EGM.	

	La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è	
	effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le moda-	
	lità di seguito elencate.	
	Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da	
	solì o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il	
	10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di	
	voto in Assemblea ordinaria.	
	Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un mede-	
	simo gruppo (per tale intendendosi le società controllate,	
	controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo	
	2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i Soci	
	aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presen-	
	tare, neppure per interposta persona o società fiduciaria,	
	più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni	
	prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto,	
	non saranno attribuiti ad alcuna lista.	
	Le liste contengono un numero di candidati non superiore al	
	numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero	
	progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei	
	requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma	
	3, del TUF e dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa	
	Italiana S.p.A., ovvero due nel caso in cui la lista sia com-	
	posta da più di sette candidati. Le liste che contengono più	
	di un candidato devono inserire almeno un candidato, ovvero	
	due nel caso in cui la lista sia composta da più di sette	

	candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza in posi-	
	zione utile tale da garantirne la nomina. Tutti i candidati	
	devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal pre-	
	sente Statuto e dall'articolo 147-quinquies del TUF. Ogni	
	candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ine-	
	leggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale	
	entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la	
	data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a delibe-	
	rare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministra-	
	zione, ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni suc-	
	cessive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno	
	il 7° (settimo) giorno prima di quello fissato per ciascuna	
	convocazione. Unitamente alle liste sono depositati (i) una	
	dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e se di-	
	versi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una par-	
	tecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestan-	
	te l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;	
	(ii) i curricula professionali di ciascun candidato; (iii) le	
	dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candida-	
	tura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussi-	
	stenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché	
	l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente	
	e dal presente Statuto per ricoprire la carica di amministra-	
	tore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi	
	come amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148,	

	comma 3, del TUF e del Codice di Autodisciplina emanato da	
	Borsa Italiana S.p.A. e (iv) ogni altra ulteriore o diversa	
	dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla nor-	
	mativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.	
	Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle	
	disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate	
	alla Società.	
	Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che	
	precedono sono considerate come non presentate.	
	Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe	
	a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito	
	internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima	
	dell'Assemblea.	
	Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle	
	liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino re-	
	gistrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono	
	depositate presso la Società. La relativa certificazione può	
	essere prodotta anche successivamente al deposito purché en-	
	tro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da	
	parte della Società.	
	Risulteranno eletti:	
	i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior	
	numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da	
	nominare, meno uno; e	
	il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenu-	

	to il secondo miglior risultato e che non sia collegata in	
	alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno pre-	
	sentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.	
	Non si terrà, tuttavia, conto delle liste diverse da quella	
	che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse	
	non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a	
	quella richiesta dal presente statuto per la presentazione	
	delle liste stesse.	
	In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di	
	Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della li-	
	sta unica.	
	In caso di parità di voti tra due o più liste, prevale quella	
	presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione	
	al momento della presentazione della lista, ovvero, in subor-	
	dine, dal maggior numero di soci.	
	Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate	
	non sia assicurata la nomina del numero di amministratori in-	
	dipendenti richiesti dallo statuto, i candidati non indipen-	
	denti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista	
	che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostitui-	
	ti con i candidati indipendenti secondo l'ordine progressivo	
	non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i can-	
	didati indipendenti non eletti delle altre liste secondo	
	l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il nume-	
	ro di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostitu-	

	zione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione	
	ne risulti composto da almeno un amministratore indipendente,	
	ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero su-	
	periore a sette membri richiesti dallo statuto. Qualora infi-	
	ne detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indi-	
	cato, la sostituzione avverrà con delibera assunta	
	dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione	
	di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti	
	di indipendenza.	
	Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex arti-	
	colo 147-quinquies del TUF e dal presente Statuto, comporterà	
	la decadenza dalla carica dell'Amministratore.	
	Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi	
	ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia	
	sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea,	
	il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostitu-	
	zione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante	
	cooptazione di candidati con pari requisiti. Nel caso in cui	
	il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto mediante	
	voto di lista verrà cooptato il primo candidato non eletto	
	appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli ammini-	
	stratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano	
	ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.	
	Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presenta-	
	zione di liste o il caso di integrazione del numero di consi-	

	glieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina	
	degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previ-	
	sto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assem-	
	blea con le maggioranze di legge.	
	Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di ammi-	
	nistratori indipendenti sopra stabilito.	
	Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli	
	amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si in-	
	tenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata	
	senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la	
	ricostituzione dello stesso.	
	Articolo 24 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo di-	
	verso dalla sede legale tutte le volte che il Presidente lo	
	giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta	
	da due dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal Presidente, o in sua assenza	
	o impedimento dal Vice Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo	
	a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi messaggio di	
	posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con av-	
	viso di ricevimento, almeno quattro giorni prima a ciascun	
	membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sinda-	
	cale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del	
	Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale	

	convocazione, quando siano intervenuti la maggioranza dei	
	Consiglieri e dei Sindaci e tutti gli aventi diritto a parte-	
	cipare siano stati previamente informati della riunione, an-	
	che senza le particolari formalità richieste in via ordinaria	
	per la convocazione, e gli assenti abbiano dichiarato di non	
	opporsi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.	
	Articolo 25 - Quorum consiliari	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, sal-	
	vo diverse previsioni di legge.	
	Articolo 26 - Presidenza e verbale delle riunioni del Consi-	
	glio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il	
	Presidente, quando a ciò non provveda l'Assemblea, e può al-	
	tresì nominare uno o più Vice Presidenti che sostituiscono il	
	Presidente, nei casi di sua assenza o di impedimento,	
	nell'espletamento delle funzioni a quest'ultimo attribuite	
	dal presente Statuto.	
	Nell'ipotesi di nomina di più Vice Presidenti, le funzioni	
	del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono	
	assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica e così a	
	seguire, ovvero secondo il diverso ordine eventualmente sta-	
	bilito all'atto della nomina dei Vice Presidenti.	

	Il Consiglio nomina, altresì, un Segretario, anche in via	
	permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in man-	
	canza anche di quest'ultimo, dall'Amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono con-	
	stare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segreta-	
	rio.	
	Articolo 27 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione in	
	teleconferenza	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno	
	svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione di qual-	
	siasi specie. In tale evenienza:	
	a) il Presidente della riunione, anche coadiuvato dal proprio	
	Ufficio di Presidenza, deve poter verificare la regolarità	
	della costituzione, accertare l'identità dei partecipanti,	
	regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle	
	votazioni;	
	b) il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguata-	
	mente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;	
	c) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione	
	e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno.	
	L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguar-	

	dare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso	
	il Presidente. Anche qualora la riunione si sia svolta con	
	l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di tele-	
	comunicazione, il verbale deve essere sottoscritto dal Presi-	
	dente, oltre che dal Segretario, salvo il caso di verbale in	
	forma pubblica, per il quale è sufficiente la sottoscrizione	
	del solo Notaio.	
	Articolo 28 - Poteri di gestione dell'organo amministrativo	
	Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per	
	la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limi-	
	tazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria am-	
	ministrazione, fatte salve le competenze spettanti all'Assem-	
	blea ai sensi degli articoli 17 e 18 dello statuto.	
	Spettano, inoltre al Consiglio di Amministrazione le delibe-	
	razioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli 2365,	
	secondo comma, e 2446, ultimo comma, del Codice Civile.	
	Articolo 29 - Delega di attribuzioni	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri	
	previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare	
	proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad	
	uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente e	
	il/i Vice Presidente/i determinando i limiti della delega e	
	dei poteri attribuiti.	
	Gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono	
	al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trime-	

	strale, adeguata informativa sul generale andamento della ge-	
	stione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'eser-	
	cizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior	
	rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla	
	Società e dalle sue controllate. Al Consiglio di Amministra-	
	zione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a	
	sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di	
	revocare le deleghe.	
	Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio in-	
	terno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti	
	consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consul-	
	tive o di coordinamento.	
	Articolo 30 - Direttore Generale	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Ge-	
	nerale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le fun-	
	zioni e le attribuzioni all'atto della nomina e può revocar-	
	lo; non possono comunque essere delegati al Direttore Genera-	
	le, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e	
	quelli che comportino decisioni concernenti la definizione	
	degli obiettivi globali della Società e la determinazione	
	delle relative strategie.	
	Il Direttore Generale partecipa, su invito, alle riunioni del	
	Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.	
	Articolo 31 - Compensi degli amministratori	
	Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre	

	al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa	
	delle loro funzioni, anche l'eventuale compenso annuo che po-	
	trà essere determinato dall'Assemblea Ordinaria in sede di	
	nomina. Il compenso può essere costituito, in tutto o in par-	
	te, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del	
	diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato Azioni di	
	futura emissione. Agli amministratori potrà inoltre esser at-	
	tribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso an-	
	nuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato	
	di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al ter-	
	mine del rapporto stesso.	
	La remunerazione degli amministratori investiti di particola-	
	ri cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, pre-	
	vio parere del collegio sindacale. L'Assemblea può determina-	
	re un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli	
	amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari	
	cariche, da ripartirsi a cura del Consiglio di Amministrazio-	
	ne.	
	Articolo 32 - Rappresentanza	
	Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed	
	in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione, senza limiti alcuni.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vice Presiden-	
	te, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di	

	fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presiden-	
	te. La rappresentanza della Società, per singoli atti ed ope-	
	razioni, può essere conferita con apposita delibera dal Con-	
	siglio di Amministrazione anche a componenti di esso che non	
	siano il Presidente o il Vice Presidente.	
	In caso di nomina di consiglieri delegati ad essi spetta la	
	rappresentanza della Società nei limiti delle deleghe confe-	
	rite.	
	La Società può nominare terzi quali procuratori e/o instito-	
	ri, ai quali la Società può conferire la rappresentanza per	
	specifici atti e/o categorie di atti.	
	Articolo 33 - Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e	
	due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.	
	Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste pre-	
	sentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indica-	
	ti con un numero progressivo.	
	Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono posse-	
	dere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice	
	Civile e di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. I sinda-	
	ci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità	
	e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e	

	quelli previsti dalla normativa in materia di partecipazione	
	alle gare pubbliche d'appalto.	
	Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due se-	
	zioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo,	
	l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.	
	Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da	
	solì o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il	
	10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di	
	voto in Assemblea ordinaria. I candidati, a pena di ineleggi-	
	bilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti	
	dall'articolo 148, comma 4 del TUF e dal presente Statuto.	
	Ogni azionista nonché gli azionisti appartenenti ad un mede-	
	simo gruppo (per tale intendendosi le società controllate,	
	controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo	
	2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i Soci ade-	
	renti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a	
	presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può pre-	
	sentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.	
	Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di	
	tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.	
	Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità	
	previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incari-	
	chi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applli-	
	cabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che	
	non siano in possesso dei requisiti anche di onorabilità e	

	professionalità stabiliti dalla normativa applicabile e dal	
	presente statuto.	
	I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate	
	presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo)	
	giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assem-	
	blea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del	
	Collegio Sindacale, ovvero, qualora la data di eventuali con-	
	vocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convoca-	
	zione, almeno il 7° (settimo) giorno prima di quello fissato	
	per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono deposi-	
	tati (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la	
	lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamen-	
	te, una partecipazione di controllo o di maggioranza relati-	
	va, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con que-	
	sti ultimi; (ii) i curricula vitae professionali di ciascun	
	candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati	
	accettano la candidatura e attestano, sotto la propria re-	
	sponsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e	
	di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti	
	dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire	
	la carica; (iv) un'informativa in merito agli incarichi di	
	amministrazione e controllo ricoperti in altre società e (v)	
	ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o	
	documento previsti dalla normativa anche regolamentare di	
	tempo in tempo vigente.	

	Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe	
	a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito	
	internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima	
	dell'Assemblea.	
	Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle	
	disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate	
	alla Società.	
	Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle	
	liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino re-	
	gistrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono	
	depositate presso la Società. La relativa certificazione può	
	essere prodotta anche successivamente al deposito purché en-	
	tro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da	
	parte della Società.	
	La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di	
	cui sopra è considerata come non presentata.	
	All'elezione dei Sindaci si procede come segue:	
	dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti	
	sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono	
	elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed	
	un supplente;	
	- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero	
	di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con	
	i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima	
	per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progres-	

	sivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il	
	restante membro effettivo e l'altro membro supplente.	
	L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposi-	
	zioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In	
	caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno elet-	
	ti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza	
	dei posti da assegnare.	
	Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.	
	Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statuta-	
	riamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità e profes-	
	sionalità ex articolo 148, comma 4 del TUF, il Sindaco decade	
	dalla carica.	
	In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin	
	alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente	
	alla medesima lista del Sindaco sostituito.	
	Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci	
	non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata	
	una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure	
	nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle	
	nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per	
	l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostitu-	
	zione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibe-	
	ra con le maggioranze di legge.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre	

	al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento	
	dell'incarico.	
	Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per au-	
	dio o video conferenza, con le modalità sopra precisate per	
	il Consiglio di Amministrazione.	
	Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b)	
	e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162,	
	per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla	
	Società si intendono il diritto commerciale, il diritto so-	
	cietario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle fi-	
	nanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o	
	assimilabile, mentre per settori di attività strettamente at-	
	tinenti ai settori di attività in cui opera la Società si in-	
	tendono i settori delle tecnologie dell'informazione e comu-	
	nicazione, dell'informatica e dell'ingegneria informatica.	
	Articolo 34 - Revisione legale dei conti	
	La revisione legale dei conti della Società è esercitata da	
	una società di revisione legale iscritta in apposito albo a	
	norma delle disposizioni di legge, e nominata dall'Assemblea	
	su proposta motivata da parte del Collegio Sindacale.	
	Articolo 35 - Bilancio e utili	
	L'esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo	
	procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti for-	

	malità, a norma di legge.	
	Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il	
	cinque per cento per la riserva legale sino a quando non ab-	
	bia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere	
	distribuiti ai Soci o destinati a riserva, secondo la delibe-	
	razione dell'Assemblea.	
	Articolo 36 - Scioglimento e liquidazione	
	La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in	
	tali casi la liquidazione della Società è affidata ad un li-	
	quidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le	
	maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dal-	
	la Assemblea dei soci, che determina anche le modalità di	
	funzionamento.	
	Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore compete	
	il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili	
	ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplifi-	
	cativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi,	
	stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procura-	
	tori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la	
	cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di sin-	
	goli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione	
	dei soci.	
	Articolo 37 - Operazioni con Parti Correlate	
	Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicu-	
	rino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle opera-	

	zioni con parti correlate, in conformità alla disciplina le-	
	gale e regolamentare di tempo in tempo vigente.	
	Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la no-	
	zione di operazioni con parti correlate, operazioni di mag-	
	giore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, Soci	
	non correlati si fa riferimento alla procedura per le opera-	
	zioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società	
	sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa	
	pro tempore vigente in materia di operazioni con parti corre-	
	late.	
	Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di	
	competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa au-	
	torizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere	
	contrario del comitato per le operazioni parti correlate o	
	dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni	
	di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti cor-	
	relate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati	
	da tale comitato o dell'equivalente presidio, sono deliberate	
	con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento	
	dell'operazione è impedito qualora i Soci non correlati pre-	
	senti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per	
	cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggio-	
	ranza dei Soci non correlati votanti esprima voto contrario.	
	Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di	
	competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere	

	approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario	
	del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equiva-	
	lente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi	
	formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, a	
	condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto	
	all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società che	
	delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo	
	restando che, come previsto dalla Procedura, il compimento	
	dell'operazione è impedito qualora i Soci non correlati pre-	
	senti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per	
	cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggio-	
	ranza dei Soci non correlati votanti esprima voto contrario	
	all'operazione.	
	Le operazioni con parti correlate, che non siano di competen-	
	za dell'Assemblea e che non debbano essere da questa autoriz-	
	zate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifi-	
	che regole stabilite dalla Procedura.	
	Le disposizioni di cui al presente Articolo 37 troveranno ap-	
	plicazione a partire dal momento in cui le Azioni della So-	
	cietà siano quotate su EGM e nella misura in cui rimangano	
	quotate su EGM.	
	Articolo 38 - Disposizioni generali	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto	
	valgono le norme di legge in materia di società per azioni ed	
	ogni altra disposizione applicabile tempo per tempo vigente.	